

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIONE] il [OMISSIONE] e residente in [OMISSIONE] e studio in [OMISSIONE], CF [OMISSIONE] - PEC [OMISSIONE], difeso dall' Avv. [OMISSIONE] con studio in [OMISSIONE], CF [OMISSIONE] PEC [OMISSIONE] - e presso la stessa elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale ex art. 60 R.D. n. 37/1934 in calce al ricorso introduttivo avverso

la decisione n. 58/2019 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense Distretto della Corte di Appello di Bologna in data 1 luglio 2019, depositata presso la Segreteria il 30 agosto 2019 e notificata all'Avv. [RICORRENTE] il 25 novembre 2019, che l'ha ritenuto responsabile delle violazioni di cui ai capi di incolpazione e ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi nove.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIONE];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE], come in atti difeso e rappresentato, impugna l'epigrafata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare infliggendo la sanzione della sospensione per mesi nove per le violazioni di cui al seguente capo di incolpazione:

A. *Violazione dell'art. 5 Codice Deontologico Previgente (art. 4 Codice Deontologico Vigente) per avere l'iscritto, in violazione al dovere di probità, dignità e decoro, contravvenuto alla legge penale con comportamenti non colposi, avendo agevolato con la propria condotta la ritrattazione da parte di [AAA], parte offesa e processualmente parte avversa del proprio assistito [BBB], convincendo la stessa ad affermare falsamente che le dichiarazioni già rese alla P.G. ed al P.M. nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIONE]/07 mod. 21 a carico di [BBB], cliente dell'avv. [RICORRENTE] e dal medesimo difeso nel predetto processo penale, non corrispondevano al vero accusandosi, conseguentemente, di reati che sapeva di non avere commesso; condotta che, contraria ai doveri di probità, dignità e decoro, ha leso la reputazione professionale della categoria di appartenenza e compromesso l'immagine della classe forense;*

B. *Violazione dell'art. 6 Codice Deontologico Previgente (art. 9 Codice Deontologico Vigente) anche in relazione all'art. 52 Codice Deontologico Previgente (art 55 Codice Deontologico Vigente) per avere l'iscritto, in violazione al dovere di lealtà e correttezza, avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] e di averla preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che avrebbe formalizzato davanti all'Autorità di P.G. (come dallo stesso avv. [RICORRENTE] ammesso col telegramma 13.05.2009), al fine ultimo di indurla alla ritrattazione facendo leva sullo stato di evidente vulnerabilità della stessa [AAA] priva, nella fase preliminare alla predisposizione dell'atto di ritrattazione, di un proprio difensore, per favorire l'esi-*

to del processo penale pendente in sede di appello nei confronti del proprio assistito [BBB] in considerazione anche del ruolo processuale di testimone di [AAA];
e pronunciava invece il proscioglimento per la seguente incolpazione:

C Violazione dell'art. 14 Codice Deontologico Previgente (art. 50 Codice Deontologico Vigente) per avere l'iscritto, in violazione al dovere di verità, introdotto nel giudizio penale davanti alla Corte d'Appello di Bologna (n. [OMISSIONE]/2008 R.G. App.) a carico del proprio cliente [BBB], l'atto di ritrattazione di [AAA] (fatto valere all'udienza del 10.07.2009) pur avendo contezza della falsità di tale atto desumibile dall'intera vicenda, dalle carte processuali di cui l'avv. [RICORRENTE] aveva piena conoscenza e dalle pressanti ed esplicite richieste da parte del proprio assistito del, tenore fai sì che [AAA] si prenda la calunnia... sei pur sempre il mio avvocato e non quello di [AAA] (lettera 6.02.2009 di [BBB] all'avv. [RICORRENTE]).

In Rimini dal 28.05.2009 al 10.07.2009".

Il procedimento disciplinare trae origine dalla trasmissione all'Ordine degli Avvocati di Rimini da parte della locale Procura della Repubblica del decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro del 20/1/2010, eseguito in pari data presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE], cui seguiva, in data 20/2/2012, la delibera di apertura del procedimento disciplinare con contestuale sospensione stante la pendenza del procedimento penale. Successivamente in data 13/3/2015 il COA di Rimini trasmetteva il fascicolo disciplinare al C.D.D. ai sensi dell'art 50 L. 247/2012.

Nel corso del procedimento l'avv. [RICORRENTE] veniva sentito dall'istruttore e venivano acquisiti gli atti del procedimento penale n. [OMISSIONE]/09 R.G.N.R. conclusosi con sentenza della SC n. [OMISSIONE]/2017 di data 8/11/2017 depositata il 13/2/2018 che dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di concorso in autocalunnia ascritto all'inculpato, per il quale la Corte di Appello aveva pronunciato condanna alla pena di anni 1 di reclusione (sent. Corte App. Bologna n. [OMISSIONE]/2016 del 26/10/2016) così riducendo la misura inflitta in primo grado di anni 2 di reclusione (sent.G.U.P. Trib. Rimini n. [OMISSIONE]/13 del 21/7/2013).

Si annota che il GUP aveva assolto l'imputato dal contestato reato di favoreggiamento e lo aveva riconosciuto responsabile anche del reato di patrocinio o consulenza infedele (380 c.p), ritenuto assorbito nella condotta di concorrente nel reato di autocalunnia, reato quest'ultimo per il quale la Corte invece lo mandava assolto con formula ampia.

Sin dalla fase pre dibattimentale la difesa dell'avv. [RICORRENTE] sosteneva l'insussistenza di rilievi deontologici a ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla coindagata nel reato di autocalunnia [AAA], dovendosi attribuire la responsabilità dell'accaduto alla condotta del codifensore di [BBB], avv. [CCC].

Il CDD, approvato in data 10.09.2018 il capo di incolpazione sopra riportato, citava a giudizio l'avv. [RICORRENTE].

In sede dibattimentale venivano acquisiti ulteriori documenti della difesa e nuovamente auditò l'inculpato. All'esito il CDD riconosceva la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i capi A) e B) e applicava nei confronti dello stesso la sanzione della sospensione per mesi nove dall'esercizio della professione.

I fatti di cui al procedimento penale attengono l'attività di difesa svolta dall'avv. [RICORRENTE] a favore del proprio assistito [BBB] nel procedimento nel quale quest'ultimo è stato imputato di numerosi reati commessi in danno della sig.ra [AAA], dei di lei genitori e di una amica, in relazione ai quali veniva disposta misura cautelare e per i quali il [BBB] veniva condannato dal Tribunale di Rimini (sentenza del 17.7.2008) alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Dopo la sentenza di primo grado il [BBB], attraverso terzi, poneva in essere attività intimidatoria nei confronti della [AAA] al fine di ottenere dalla stessa il ritiro delle denunce sporte, risultato che effettivamente conseguiva in quanto la parte offesa rimetteva, in data 25/10/2008, tutte le querele e poco prima dell'udienza dibattimentale d'appello, con atto reso alla Polizia Giudiziaria di Rimini in data 28 maggio 2009, ritrattava tutte le accuse in precedenza mosse contro il [BBB]. In forza di ciò l'avv. [RICORRENTE] unitamente al codifensore del [BBB] avv. [CCC] del Foro di Bologna rappresentava, in sede di motivi di appello la nullità dei capi di imputazione e censurava la credibilità ed attendibilità della parte offesa, [AAA], definendo le dichiarazioni di quest'ultima come "mendaci e calunniouse" e successivamente, ad opera del solo avv. [CCC] (di qui il proscioglimento dal capo C), veniva introdotto nel processo d'appello l'atto di ritrattazione illustrato con motivi aggiunti. La remissione della querela e la ritrattazione attinente ai fatti di reato procedibili d'ufficio consentivano alla difesa del [BBB] di ottenere in sede di appello la riduzione della pena.

A seguito della ritrattazione della parte offesa si instaurava quindi il procedimento penale n. [OMISSIONE]/09 R.G.N.R. a carico dell'avv. [RICORRENTE] imputato in concorso con i fratelli [BBB], e con il difensore di [AAA] (non imputabile ex art. 54 CP), avv. [DDD], del delitto di cui all'art. 369 c.p. (Autocalunnia), in quanto suggeriva alla [AAA] il contenuto della ritrattazione e le motivazioni che dovevano essere addotte alla A.G. al fine di rendere maggiormente credibile l'atto con il quale affermava falsamente che le dichiarazioni già da essa rese alla P. G. ed al P.M. nell'ambito del procedimento a carico di [BBB] non corrispondevano al vero, in tal modo accusandosi di reati — art. 371 bis c.p. false informazioni al P.M., nonché di calunnia ex art. 368 c.p. ai danni del [BBB] — che sapeva non aver commesso.

Nella decisione disciplinare, il CDD di Bologna argomenta in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per le condotte di cui all'inculpazione, richiamando gli inequivoci elementi probatori emersi in sede penale e riportando la ricostruzione fattuale contenuta nelle motivazioni delle sentenze (di cui riporta ampi stralci) emesse nei tre gradi di giudizio, tutte concordi nel riconoscere l'apporto decisivo dato dall'avv. [RICORRENTE] per l'ottenimento da parte della [AAA] della ritrattazione che egli sapeva essere non veritiera.

Comportamento che il CDD, così come i Giudici, valuta particolarmente grave e riprovevole, in quanto diretto a ledere il corretto svolgimento della giustizia.

Ulteriormente il CDD valorizza quali risultanze documentali 1) le plurime missive inviate all'avv. [RICORRENTE] dal [BBB], detenuto in carcere, (lettera 6/02/2009 in cui il [BBB] raccomanda al ricorrente di *"fare la sua parte" facendo capire a [AAA] che anche se avrà una condanna per calunnia non andrà in carcere"* ribadendo *"fai sì che [AAA] si prenda la calunnia... sei pur sempre il mio avvocato e non quello di [AAA]"*) 2) il contenuto del telegramma del 13/05/2009 nel quale l'avv. [RICORRENTE] ribadisce di avere preparato [AAA], la sera prima che andasse a Bologna *"nei minimi particolari per le dichiarazioni che comunque lei già voleva fare"* 3) la presenza della bozza della ritrattazione rinvenuta in sede di sequestro nello studio dell'avv. [RICORRENTE], 4) la lettera della [AAA] del 16/05/2009 indirizzata a [BBB] contenente una espressa indicazione del coinvolgimento di [RICORRENTE] nella preparazione della ritrattazione, 5) il richiedere la copia della ritrattazione di [AAA] alla Procura presso il Tribunale di Rimini per inoltrarla al collega avv. [CCC] via fax; 6) la s.i.t. del 25/09/2009 del padre della [AAA] confermativa delle insistenze da parte dell'avv. [RICORRENTE] a seguito delle quali, unitamente a quelle pervenute epistolarmente dal [BBB], la stessa si convinse a ritrattare, 7) l'episodio denunciato dal padre di [AAA] il 16/12/2009 avvenuto in Tribunale a Rimini in cui, dopo avere subito plateali minacce da parte del [BBB], si rivolgeva all'avv. [RICORRENTE], che nell'occasione accompagnava il cliente, recriminando il mancato rispetto, anche da parte del legale, degli accordi presi per ritrattare le accuse (in sostanza a fronte dell'atto di ritrattazione l'avv. [RICORRENTE] si sarebbe impegnato a far sottoscrivere al proprio assistito [BBB] l'obbligo a lasciare in pace la ragazza);

Il CDD riconosceva quindi l'assoluto disvalore della condotta dell'avvocato che, succube delle richieste del cliente, concorreva nella commissione del reato di autocalunnia (capi A) e si intratteneva con il testimone con inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 55 CD (ex art. 52) (capo e B) come dallo stesso ammesso anche in sede disciplinare dibattimentale all'udienza del 1.7.2019.

Con ricorso di data 23.12.2019 l'avv. [RICORRENTE] impugnava tempestivamente e ritualmente la citata decisione del CDD chiedendo:

- 1) dichiarare prescritta l'azione disciplinare;
- 2) dichiarare non luogo a provvedere per il capo A per essere i fatti ricompresi nel capo B di incolpazione;
- 3) rivalutare i fatti in modo autonomo rispetto al giudicato penale ed eventualmente, ravvisati i presupposti, dichiarare la nullità della decisione;
- 4) ritenere non responsabile l'Avv. [RICORRENTE] degli addebiti disciplinari contestati;
- 5) rideterminare la sanzione disciplinare perché illegale o eventualmente dichiarare la nullità della decisione impugnata;
- 6) in ogni caso, rideterminare la sanzione, ritenendo provata la sola condotta di cui all'art. 55, co. 8 Codice Deontologico Forense; ovvero applicando i criteri di cui all'art. 21 del Codice Deontologico Forense, l'ipotesi attenuta di cui all'art. 22, co. 3 lett. b).

Il ricorso, assai circostanziato, si articola in cinque motivi.

Con il primo motivo, la difesa insiste per la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e denuncia l'avvenuta violazione dell'art. 54 L. 247/2012.

Sostiene la difesa che il decorso della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, in base alla vecchia normativa di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933, si sia interrotto il 20 febbraio 2012 a seguito dell'apertura del procedimento e sia rimasta sospesa sino al 2 febbraio 2013 data di entrata in vigore della L. 247/2012 che ha fatto venir meno la cd pregiudizialità penale e quindi la sospensione necessaria del procedimento disciplinare.

Sul punto viene richiamata la sentenza n. 63 del 21 marzo 2019 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la garanzia fondamentale della retroattività favorevole nella materia amministrativa punitiva e quindi sul presupposto della inefficacia *ex tunc* della sospensione disposta per ragioni non più previste dalla Legge, conclude per l'intervenuta prescrizione dell'azione decorsi 5 anni dall'apertura del procedimento e quindi in data 20 febbraio 2017 o al più dal 2 febbraio 2013 (data in cui è ripresa la decorrenza del termine prescrizionale non più soggetto a sospensione) e quindi al 2 febbraio 2018.

La delibera di approvazione del capo di incolpazione è infatti successiva ed è datata 18 settembre 2018.

Sotto altro profilo, nel medesimo motivo, la difesa contesta la legittimità della sospensione "necessaria" disposta dal COA di Rimini alla data del 20 febbraio 2012 per mancanza del presupposto dell'identità dei fatti oggetto di procedimento disciplinare con quelli di cui al procedimento penale.

Comparazione che il COA di Rimini non poteva effettuare in quanto all'epoca l'Avv. [RICORRENTE] non aveva acquisito la qualità di imputato intervenuta con la successiva richiesta di rinvio a giudizio del 2 luglio 2012 con la quale venivano contestati e addebitati i fatti reato.

In questo motivo si anticipa inoltre l'eccezione, che sarà oggetto anche di successiva censura, circa la non sovrappponibilità del capo di imputazione con il capo di incolpazione formulato dal CDD. Ciò in quanto in sede penale all'avv. [RICORRENTE] non è mai stato contestato di aver convinto, costretto o indotto la [AAA] alla ritrattazione(capo A dell'inculpazione), ma solo di aver suggerito il contenuto della ritrattazione dell'imputazione(capo b). Estranea al procedimento penale è poi l'inculpazione (capo B) ascritta al ricorrente di aver avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] al fine ultimo di indurla alla ritrattazione.

Alla diversità dei fatti contestati nei due procedimenti sotto il profilo della condotta, dell'evento e del loro rapporto di causalità, deve conseguire per il ricorrente la dichiarazione di illegittimità della disposta sospensione con conseguente dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare al 28 maggio 2014 o al più tardi il 20 febbraio 2017.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 20 comma 2 CD, ovvero la Illegittima duplicazione dei capi di incolpazione aventi ad oggetto la medesima condotta e la medesima violazione.

Sostiene il ricorrente che il richiamo nel capo A) della violazione dell'art. 5 CD sarebbe ricompresa nella più vasta previsione di cui all'art. 9 CD richiamato nel capo B) e comunque la violazione contestata di cui all'art. 55 CD contiene già "*in re ipsa*" la violazione dei precetti generali la cui contestazione equivale a una "parcellizzazione" di violazioni con inosservanza dell'art. 20 comma 2 che prevede la tipizzazione delle condotte.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 54 comma 1 Legge 247/2012 in quanto la decisione impugnata non ha fornito una valutazione autonoma rispetto al processo penale violando così il principio di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale.

Con il motivo si lamenta in sostanza l'appiattimento del CDD bolognese sulle motivazioni dei Giudici penali con conseguente redazione motivazionale della decisione frutto dell'estrapolazione e dell'inserimento, che si denuncia come decontestualizzato, di argomentazioni e non anche di risultanze probatorie provenienti dalle sentenze penali.

Ad illustrazione del motivo il ricorso riporta le parti di motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che, contrariamente a quelle fatte proprie dal CDD, depongono per la meritevolezza di un miglior vaglio in sede di rinvio delle argomentazioni difensive dell'avv.

[RICORRENTE], vaglio impedito dall'assorbente rilievo dell'intervenuta causa estintiva del reato.

Sull'assunto quindi dell'assenza nella decisione del CDD di una autonoma valutazione e quindi dell'assenza di un effettivo controllo, il ricorrente chiede che, anche in analogia con quanto previsto dall'art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis c.p.p., il Consiglio valuti la sussistenza di una ipotesi di nullità della pronuncia impugnata.

Con il quarto motivo di merito si afferma l'insussistenza degli illeciti disciplinari contestati e l'erronea valutazione del fatto in relazione all'addebito contestato.

Come già argomentato nel primo motivo la difesa nuovamente ribadisce che all'avv. [RICORRENTE] non è mai stata contestata in sede penale la costrizione o l'induzione della [AAA] alla ritrattazione e che tale condotta è, anzi, stata espressamente esclusa sia dal GUP (pag. 143 della sentenza) che dalla SC che, a pag. 13 della sentenza, dà atto che l'Avv. [RICORRENTE] non fosse l'ideatore della ritrattazione.

Afferma il ricorrente che tale conclusione assume rilievo particolare con riguardo alla contestazione di avvenuta violazione dell'art. 55 CD che, come tale, non pone un divieto assoluto per l'avvocato di avvicinare i testimoni purché eviti le forzature o suggestioni dirette e conseguire deposizioni compiacenti della cui esistenza non è stato dato conto alcuno da parte del CDD.

Nel motivo il ricorrente lamenta poi il mancato esame da parte del CDD della documentazione prodotta dalla difesa e volta inequivocabilmente a provare che egli non ha avuto alcun ruolo nella ritrattazione della teste.

Il ricorso riporta analiticamente stralci di tali documenti (Verbale di sit del 10 febbraio 2010 rese da Avv. [OMISSIONIS]; Verbale di sit del 18 maggio 2010 rese da Avv. [OMISSIONIS]; trascrizione audizione dei testi Avv. [OMISSIONIS], Maresciallo [OMISSIONIS], Avv. [OMISSIONIS] e Avv. [OMISSIONIS] all'udienza 24 maggio 2013 avanti il GUP di Rimini, corrispondenza inviata dalla [AAA] ad [BBB] dal maggio 2008 al maggio 2009) e contesta, del pari puntualmente e analiticamente, la rilevanza probatoria dei documenti elencati dal CDD in quanto esaminati dal giudice disciplinare solo parzialmente e non nella loro completezza all'uopo riportandone ampi stralci non valutati nella decisione.

Nel motivo infine viene analizzata la condotta del ricorrente in relazione all'obbligo di fedeltà cui egli era tenuto nella difesa del cliente e sul dovere di credere all'innocenza dello stesso non potendo conoscere la verità dei fatti e quindi anche della autenticità o meno della ritrattazione.

Si contesta inoltre la violazione dell'art. 55 CD in quanto la Marini si era rivolta per la ritrattazione a vari professionisti, fra cui l'avv. [OMISSIONIS], che furono sempre contattati

dall'avv. [RICORRENTE] allorchè la teste, autonomamente e di propria iniziativa, si recava nello studio del ricorrente per comunicargli la decisione, già assunta, di ritrattare le proprie dichiarazioni accusatorie.

Con l'ultimo motivo si denuncia la sproporzione della sanzione e mancanza di motivazione in ordine alla medesima.

Con Pec di data 20 marzo 2024 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale pur richiedendo rinvio dell'udienza fissata per il giorno 21 marzo 2023 nuovamente illustra e in parte ripropone le doglianze con particolare riguardo alla denunciata duplicazione nel capo di incolpazione degli illeciti ascritti all'avv. [RICORRENTE], la non coincidenza dell'inculpazione con l'imputazione penale con conseguente esclusione dell'esistenza della condotta del ricorrente induttiva alla ritrattazione ed infine l'incongruità del trattamento sanzionatorio.

Il collegio, ritenuto assoluto l'impedimento documentato dalla difesa, rinviava la trattazione del procedimento alla seduta del 20 aprile 2024, nella quale lo stesso veniva discusso e in esito rimesso in camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare. L'eccezione non è fondata.

Correttamente il ricorrente individua come disciplina applicabile quella dettata dall'art. 51 del RDL 1575 del 1934 in base al principio oramai pacificamente e costantemente espresso anche dalla SC dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sulla base del quale è stato ritenuto che i nuovi termini di prescrizione dell'azione disciplinare non si applicano alle condotte antecedenti all'entrata in vigore della L. 247/2012.

Fermo tale principio il ricorrente ritiene tuttavia che il termine di prescrizione, pur se riferito a condotte regolate dalla previgente normativa, abbia ricominciato a decorrere allorchè, in virtù della nuova Legge Professionale, è venuto meno l'istituto della sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale. Secondo la prospettazione del ricorrente quindi il CDD bolognese, ricevuto nell'anno 2015 dal COA il fascicolo del procedimento e non essendo più operante la sospensione, avrebbe dovuto o iniziare immediatamente il procedimento disciplinare o deliberare una nuova sospensione ai sensi dell'art. 54 comma 2 Legge 247/2012.

L'inerzia del CDD sino al 10.9.2018, data di delibera di approvazione del capo di incolpazione, avrebbe quindi comportato il decorso del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (id est 2.2.2013).

Sul punto è opportuno ribadire come il COA di Rimini, investito della vicenda penale quale destinatario dell'avviso di perquisizione a carico del proprio iscritto, non disponesse di discrezionalità alcuna in ordine alla necessaria sospensione del procedimento disciplinare avente ad oggetto le medesime condotte oggetto di indagine penale, tanto che non vi era neppure necessità della sua formale apertura considerata la decorrenza *ex lege* della prescrizione dell'azione disciplinare solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di specie tale termine è intervenuto con la pronuncia della Corte di Cassazione intervenuta l'8 novembre 2017.

Dopo tale data in sede disciplinare vi è stata delibera di approvazione del capo di incolpazione - il 10 settembre 2018 - cui è seguita la decisione del CDD del 30 agosto 2019, impugnata con effetto interruttivo permanente.

Nel caso di specie si giunge alle medesime conclusioni anche aderendo all'orientamento secondo il quale la sospensione (c.d. necessaria) del procedimento disciplinare, e la correlata sospensione del termine di prescrizione, non cessa alla data di formazione del giudicato penale, ma in coincidenza con la (antecedente) data (1° gennaio 2015) di entrata in vigore del Regolamento CNF n. 2/2014 cui è conseguita la piena operatività dei Consigli Distrettuali di Disciplina e quindi allorchè è divenuto operativo il disposto di cui all'art. 54 della legge n. 247 del 2012 il quale prevede, come noto, che la sospensione del procedimento disciplinare concernente i medesimi fatti oggetto di processo penale sia solo una facoltà, e non più un obbligo, per gli organi di disciplina.

Sul punto, ed in particolare sulla necessità di fare riferimento alla data del 1 gennaio 2015 di entrata in vigore del Regolamento CNF n. 2 del 2014 e non anche quella diversa e infondatamente indicata dal ricorrente, di entrata in vigore della L. 247/2012 si è più volte pronunciato sia il Consiglio Nazionale Forense (CNF, sentenza n. 52 dell'11 giugno 2020.

“Sino alla data di entrata in vigore del Regolamento del CNF n. 2/2014, che ha consentito la piena operatività dei Consigli Distrettuali di Disciplina, nessun termine prescrizionale risulta quindi essere decorso.Nessuna prescrizione disciplinare risulta quindi maturata essendo il relativo termine sospeso sino al 31.12.2014 ed essendo intervenuta la decisione del CDD in epoca antecedente il passaggio in giudicato della sentenza penale” e in senso conforme CNF, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021 e CNF, sentenza n. 147 del 6 dicembre 2019) che la Cass. SS.UU la quale, anche recentemente con la sentenza n. 30312 del 31.10.2023, ha affermato che *“l'art. 54 della L. n. 247 del 2012, il quale, come detto, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, nel senso di escludere la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, e di*

consentire, in via di eccezione, una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, trova applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2015, in forza della regola transitoria dettata dall'art. 65 comma 1, della citata legge" (conforme: sentenza Cass. SS. UU n.7336 del 2021).

Quindi, anche volendo aderire alla tesi del ricorrente, va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione dopo il 1° gennaio 2015 è stato interrotto dalla delibera di approvazione del capo di incolpazione del 10 settembre 2018, da tutti i successivi atti propulsivi del procedimento ed è stato sospeso a seguito dell'avvenuta proposizione del presente gravame avverso la decisione del CDD del 30 agosto 2019.

L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare va quindi disattesa e respinta.

Le considerazioni sopra svolte rilevano anche nell'esame dell'ulteriore motivazione svolta dal ricorrente in ordine all'eccepita prescrizione dell'azione e che involgono il diverso aspetto della non identità del capo di incolpazione formulato dal CDD nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] con il capo di imputazione penale: identità che si assume essere il presupposto per l'operatività della sospensione necessaria, con la conseguenza, quindi, che per le diverse condotte contestate dall'organo disciplinare sia intervenuto il termine massimo prescrizionale non potendosi applicare alle stesse alcun termine di sospensione necessaria dell'azione.

Anche sotto questo profilo l'eccezione è infondata.

Va infatti rilevato che nel momento di apertura del procedimento disciplinare da parte del COA di Rimini in data 20.2.2012 l'inculpazione in quanto riferita a fatti penalmente rilevanti poteva genericamente richiamare solo quanto contenuto nel decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro del gennaio 2010 ove erano descritte le condotte per le quali l'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto ad indagine con l'indicazione delle norme asseritamente violate, condotta e violazioni che solo parzialmente risulteranno poi sovrapponibili a quelle contestate nel decreto di rinvio a giudizio del successivo 2.7.2012 (in particolare solo l'imputazione di concorso in autocalunnia cui al capo b della richiesta di rinvio a è identica a quella di cui alla lettera h del decreto di perquisizione), data in cui l'indagato assumeva la qualifica di imputato.

Sul punto va ulteriormente ribadito che il COA di Rimini non avesse nell'anno 2012 alcuna necessità di formale apertura del procedimento in quanto, come già rilevato, la sospensione necessaria dell'azione disciplinare era operante *ex lege* dal momento stesso dell'avvenuta formulazione della, pur provvisoria, imputazione penale nei confronti dell'iscritto avvenuta con la notifica del decreto di perquisizione e sequestro.

Si richiama sul punto l'arresto della Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/07/2016, n. 15206 ove in motivazione si afferma: "*L'elemento che appare qualificante ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è dato dunque*

dall'avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrappponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare. Non quindi il concreto esercizio dell'azione penale, ma la contestazione di un reato; tanto più, deve rilevarsi, quando tale contestazione avvenga con l'esecuzione di una misura cautelare personale, quale quella degli arresti domiciliari, nella specie applicata al professionista. E tanto è sufficiente per ritenere operante la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale".

Vale infine annotare come il tempo di esercizio dell'azione penale rilevi nel solo caso in cui sia disposto oltre i cinque anni dalla condotta: esclusamente in tale ipotesi appare necessaria la formale apertura del procedimento disciplinare nel quinquennio dai fatti al fine di scongiurare la prescrizione dell'azione disciplinare. Situazione evidentemente non verificatasi nel caso in esame ove nel quinquennio vi è stata sia la richiesta di rinvio a giudizio penale sia l'apertura del procedimento disciplinare.

Basterebbe tale considerazione per respingere l'assunto del ricorrente, in quanto, perlomeno sino al 1.1.2015, per le condotte genericamente indicate come oggetto di indagine penale non poteva decorrere alcuna prescrizione né il COA poteva procedere disciplinamente essendo vincolato dalla pregiudizialità penale.

Va tuttavia ulteriormente esaminato, in quanto costituente specifico profilo di impugnazione, se le condotte contestate al ricorrente dal CDD di Bologna divergano in fatto da quelle imputate all'avv. [RICORRENTE] dalla Procura di Rimini tanto da giungere a dover escludere per le stesse l'operatività dell'istituto della sospensione necessaria sino al 1.1.2015.

Sostiene la difesa del ricorrente che mentre in sede penale le condotte contestate all'avv. [RICORRENTE] nel capo B) attengono all'aver "supportato" [AAA] (unitamente all'avv. [DDD]) "suggerendo il contenuto della ritrattazione e le motivazioni che dovevano essere addotte alla A.G. al fine di rendere maggiormente credibile l'atto", in sede disciplinare egli è stato incolpato di fatti totalmente diversi e in alcun modo sovrappponibili in quanto la condotta descritta al Capo A) è quella di aver "agevolato la ritrattazione da parte di [AAA] convincendo la stessa ad affermare falsamente che le dichiarazioni già rese alla P.G. ed al P.M. nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIONE]/07, non corrispondevano al vero accusandosi, conseguentemente, di reati che sapeva di non avere commesso" e al capo B) di aver "avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] e di averla preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che avrebbe formalizzato davanti all'Autorità di P.G. (come dallo stesso avv. [RICORRENTE] ammesso col telegramma 13.05.2009), al fine ultimo di indurla alla ritrattazione facendo leva sullo stato di evidente vulnerabilità della stessa".

La questione presenta profili di novità sotto il profilo della operatività della sospensione necessaria in quanto il CDD Bolognese anziché trascrivere i capi di imputazione contestati in sede penale ha optato per una rielaborazione/estrapolazione, attraverso l'esame delle risultanze del procedimento penale, delle condotte addebitabili al professionista.

Vale qui premettere che l'art. 44 del RDL n. 1578 del 1933, quale norma di riferimento, disponeva che *“Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso”*.

Attualmente l'art. 51, c. 3 della l. Prof., per quanto qui attiene, dispone che *“La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto: a) e' esercitata l'azione penale; b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;*

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri; [...]

Il richiamo è quindi ai fatti che hanno formato oggetto di indagine e di imputazione penale che, nel caso di specie, è costituito dall'apporto concorsuale dato dall'avv. [RICORRENTE] nella commissione del reato di autocalunnia da parte di [AAA].

Non vi è dubbio che *“supportare”* la falsa ritrattazione...suggerendo” il contenuto della stessa sia lo stesso fatto (condotta) diversamente descritto come di *“agevolazione ...per convincere”* ad affermare il falso. Né può sussistere dubbio alcuno che l'inculpazione si riferisca al medesimo fatto storico oggetto di indagine penale e attinente il ruolo attivo svolto dall'avv. [RICORRENTE] nella formalizzazione della ritrattazione da parte di [AAA], la quale, è bene ricordarlo, con tale ritrattazione, se vera, confessava di aver commesso il reato di calunnia e, se falsa, commetteva il reato di autocalunnia.

Del pari con il capo B) dell'inculpazione, laddove si contesta al ricorrente di aver violato i doveri di lealtà e correttezza per aver *“avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] e di averla preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che avrebbe formalizzato davanti all'Autorità di P.G.”*, il CDD altro non fa che specificare uno degli aspetti integrativi della condotta di concorso dell'avvocato nel reato di autocalunnia. Aspetto che non poteva, ai fini del suo accertamento, che essere oggetto di quella previgente pregiudizialità penale che comportava l'impossibilità di celebrazione del procedimento disciplinare certamente sino alla data del 1.1.2015.

La giurisprudenza che si è espressa nei rari casi in cui l'organo disciplinare ha ritenuto di discostarsi nella formulazione dell'inculpazione dalla pedissequa riproposizione del capo di

incolpazione conforta nel ritenere operante la previgente sospensione necessaria ognqualvolta la vicenda storica sia la medesima nei due procedimenti indipendentemente dalla coincidenza degli addebiti.

In questo senso si richiama l'arresto della Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 17/04/2012, n. 5991 laddove viene cassata con rinvio la sentenza del CNF proprio sul presupposto della mancata sospensione necessaria del procedimento e in ipotesi in cui il COA aveva incolpato e condannato l'iscritto per condotte relative a dichiarazioni rese alla stampa, ma diverse e ulteriori rispetto al pendente procedimento penale per diffamazione scaturito dalle medesime dichiarazioni. Ricorda La SC. SS. UU. che *“In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che, quando risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione”*.

Condotte storicamente intese quindi e non anche identità di addebito.

Più recentemente su analoga fattispecie il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022, ha avuto modo di chiarire, quanto al concetto di sovrapponibilità fra il fatto contestato in sede disciplinare e quello per cui l'inculpato risulta imputato in sede penale, che : *«Quello che rileva è il concetto di “medesimezza” del fatto il quale richiede una verifica, in concreto, che deve incentrarsi sull’identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento disciplinare ed il procedimento penale...»* (nel caso di specie, in sede penale veniva contestata all'avvocato la commissione del reato di tentato abuso d'ufficio per fatti posti in essere nella sua qualità di amministratore di sostegno e in sede disciplinare di aver agito in conflitto di interessi con la propria amministrata – circostanza questa estranea al capo di imputazione e contestata dall'inculpato come insussistente).

Per analogia e ad ulteriore sostegno si richiama infine la giurisprudenza che, oltre a ribadire i principi già qui richiamati, ha affermato l'operatività (e validità) della previgente disciplina prescrizionale anche laddove nel corso del procedimento sia mutata l'imputazione penale (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016 *“Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente*

i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui l'originaria imputazione penale venga modificata nel corso del processo penale, mentre l'inculpazione disciplinare rimanga identica all'imputazione originaria.” In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015; Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21826 del 27 ottobre 2015).

Conclusivamente sul punto deve quindi rigettarsi la prospettazione difensiva esposta nel primo motivo al fine di invocare la prescrizione per mancanza del presupposto della sospensione necessaria del procedimento per l'assenza dell'identità dei fatti con quelli contestati in sede penale. I fatti oggetto dell'azione disciplinare sono i medesimi riassunti nella condotta concorsuale dell'avv. [RICORRENTE] nel reato di autocalunnia della [AAA].

Nel merito e con riguardo al secondo motivo di dogliananza.

Sostiene la difesa del ricorrente, anche nella memoria depositata prima dell'udienza, che il CDD nella formulazione dell'inculpazione avrebbe illegittimamente duplicato i capi di inculpazione aventi ad oggetto la stessa condotta e la medesima violazione in tal modo contravvenendo al disposto dell'art. 20, comma 2, del CDF. Su tale assunto si chiede pertanto la dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine al capo A) (violazione dell'art. 5 Codice Deontologico Previgente - art. 4 Codice Deontologico Vigente - per avere convinto [AAA] ad una falsa ritrattazione e quindi in violazione del dovere di probità, dignità e decoro) in quanto condotta ricompresa nel successivo capo B) (violazione dell'art. 6 Codice Deontologico Previgente - art. 9 Codice Deontologico Vigente - anche in relazione all'art. 52 Codice Deontologico Previgente - art. 55 Codice Deontologico Vigente - per avere avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] al fine di indurla alla falsa ritrattazione e ciò anche in violazione del dovere di lealtà e correttezza).

Argomenta la difesa che, trattandosi della medesima condotta, il capo A) è incluso nel capo B) in quanto quest'ultimo contiene la contestazione della violazione dell'attuale art. 9 del CDF che riassume in sé i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 CDF previgente) e di lealtà

e correttezza (art. 6 CDF previgente), tutti principi la cui violazione è propria della condotta tipizzata dall'art. 55 CDF.

Il motivo non merita accoglimento.

La già annotata, invero singolare, scelta del CDD di non richiamarsi nella formulazione del capo di incolpazione alla imputazione penale ha infatti prodotto una autonoma enunciazione nel capo di incolpazione A) della condotta atipica penale. Depone in questo senso il testuale riferimento alla violazione dell'art. 4 CDF che recita: *“L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso”*.

Pur insistendo nell'eccezione formulata, di ciò è consapevole la stessa difesa dell'Avv. [RICORRENTE] laddove, nell'ultimo motivo di impugnazione attinente la dosimetria della sanzione, qualifica, essa stessa, come *“atipica”* la condotta contestata con il capo A) di incolpazione (pag. 60 e 61 del ricorso: *“Ora, nel caso che ci occupa il capo A di incolpazione - che, comunque, è bene ribadire, è una sorta di "bis in idem" del capo B - non è un illecito tipizzato Il capo B, invece, è tipizzato e la sanzione in astratto prevista è”*).

Pertanto, mentre nel capo A) è contestata la condotta illecita atipica penale - reato di concorso in autocalunnia per aver agevolato con la propria condotta la ritrattazione da parte di [AAA], convincendola ad affermare il falso - nel capo B) è descritto un fatto materiale diverso, che, seppur facente parte della modalità di commissione del reato contestato, non è disciplinarmente sovrapponibile al capo A) in quanto integra l'ipotesi di condotta tipica sanzionata dall'art. 55 CDF per aver *“...avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] e di averla preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che avrebbe formalizzato davanti all'Autorità di P.G....”*.

Va aggiunto sul punto che la consolidata giurisprudenza ritiene che nel procedimento a carico degli avvocati rilevante per la tutela del diritto di difesa dell'inculpato sia l'esatta descrizione dei fatti (*id est* le condotte deontologicamente scorrette enunciate nella loro materialità) e non anche la qualificazione giuridica degli stessi, tanto che le decisioni dell'organo di disciplina sono legittime anche ove non indichino le norme del CDF violate e il CNF, in sede di appello, può *“riqualificare”* i fatti addebitati all'iscritto sussumendoli in una norma del CDF differente da quella indicata dal CDD o giudicandoli come *“atipici”* (per tutte: Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021 e Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 dell'8 novembre 2023).

Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente avendo entrambi attinenza con la contestazione nel merito delle condotte ascritte, nell'ambito della complessa vicenda penale che presenta indubbi elementi di opacità e in assenza di una pronuncia che faccia stato e quindi sia vincolante nel procedimento disciplinare in ordine alla commissione

dell'illecito essendosi definito il procedimento penale con pronuncia di prescrizione del reato.

Alla disamina del caso specifico va premesso il richiamo, in sintesi, dei consolidati principi di diritto applicabili, come espressi in plurime conformi sentenze del Consiglio Nazionale e della Suprema Corte.

Va quindi ribadito che il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, previsto dall'art. 54 della legge n. 247 del 2012, significa che la responsabilità disciplinare può essere riconosciuta solo qualora la condotta sia violativa delle regole di comportamento che l'avvocato deve mantenere a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 29 novembre 2022). Nell'ambito di tale accertamento il principio del libero convincimento, che consente all'organo disciplinare giudicante *“ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022) e lo esonera dall' obbligo *“di confutare esplicitamente le tesi non accolte e di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse”* (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019) deve essere necessariamente coniugato con la natura accusatoria del giudizio disciplinare e con il principio, avente pari importanza, del *favor rei* che richiede certezza della prova ai fini della condanna dell'inculpato.

A tal fine il giudice disciplinare ben potrà porre a base del proprio convincimento ogni prova o elemento di prova legittimamente acquisita nel procedimento (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021), anche se esclusivamente proveniente dal procedimento penale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 dell'8 novembre 2023). Il principio è ben espresso nella sentenza n. 141 del 27 luglio 2020 del Consiglio Nazionale Forense ove si ricorda che *“anche in sede di procedimento disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, una volta che sia stato legittimamente introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze istruttorie acquisite, pure se formate in un procedimento*

diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice della disciplina, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare”. In base a tale principio il giudice disciplinare ben potrà quindi porre alla base del suo autonomo motivato convincimento anche solo la sentenza non definitiva, priva quindi del vincolo di stato, resa in ambito penale sugli stessi fatti. Nel caso la sentenza penale diviene, infatti, alla stregua di un documento, prova da cui trarre elementi di giudizio (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 5 agosto 2020 “*L’acquisizione della sentenza penale che si fondi sull’accertamento di specifiche circostanze è, di per sé idonea ad attribuire rilievo probatorio alle stesse in altro processo senza che sia necessario acquisire le prove ivi raccolte o ripetere le stesse e gli accertamenti già compiuti.*”).

Elemento probatorio che, va ribadito, deve essere sempre, al pari delle altre prove documentali o testimoniali, oggetto di quella autonoma valutazione dell’organo disciplinare che costituisce il presupposto fondante dell’abbandono da parte della nuova legge professionale n. 247/2012 della pregiudizialità penale.

Autonoma valutazione che nel caso di specie appare da valorizzare in modo particolare, data la delicatezza della vicenda che attiene alla verifica se l’avvocato abbia oltrepassato quella linea di demarcazione che divide il lecito e doveroso esercizio del diritto di difesa dell’assistito dal divenire correo con lo stesso.

Il tutto nell’ambito di una vicenda che ha visto, a vario titolo, il coinvolgimento di numerosi professionisti nel rapporto con la parte lesa, [AAA], oggettivamente vulnerabile e fragile non solo in ragione della giovane età, ma anche del vissuto violento di cui è stata vittima.

Con queste premesse e in questo ambito deve essere qui ripresa l’esatta contestazione del fatto illecito di cui l’avv. [RICORRENTE] è stato chiamato a rispondere avanti il CDD bolognese e ciò in quanto l’esattezza dello stesso, indipendentemente dal richiamo delle norme violate, è il perimetro che circoscrive l’indagine.

È bene quindi ripetere e riscrivere qui la contestazione mossa al ricorrente al capo A) dell’inculpazione: *... per avere l’iscritto, agevolato con la propria condotta la ritrattazione da parte di [AAA], ... convincendo la stessa ad affermare falsamente che le dichiarazioni già rese alla P.G. ed al P.M. nell’ambito del procedimento penale n. [OMISSIONE]/07 mod. 21 non corrispondevano al vero accusandosi, conseguentemente, di reati che sapeva di non avere commesso.*

Pur nell’incertezza derivante dall’uso del verbo “agevolare”, non par dubbio che la condotta di cui l’avv. [RICORRENTE] è chiamato disciplinariamente a rispondere sia fattivamente quella di aver agito per convincere la teste a ritrattare.

Circostanza quest'ultima che è pacificamente esclusa non solo dalla Procura, che addebita l'induzione di [AAA] alla ritrattazione alla condotta gravemente intimidatoria del [BBB], ma è esclusa dallo stesso GUP laddove pag. 143 della sentenza riconosce “*Su un punto si è d'accordo con il difensore dell'imputato ove si deduce che l'avv. [RICORRENTE] non ha ispirato la ritrattazione né l'ha valutata nei motivi (aggiunti di appello) : l'ispirazione – come già detto – proveniva da [BBB] (...)*”.

Depone per tale conclusione l'oggettiva valutazione del materiale probatorio in atti con particolare riguardo alla missiva di data 6 febbraio 2009 con la quale [BBB] comunica all'avv. [RICORRENTE] che “[AAA] mi sembra sia finalmente convinta a fare ciò che andava fatto tempo fa...” e lo esorta a fare la sua parte in quanto “*sei pur sempre il mio avvocato e non quello di [AAA]*”.

La determinazione di [AAA] a rivedere le proprie dichiarazioni accusatorie nei confronti di [BBB] non è stata quindi assunta a seguito di induzione o condizionamento in tal senso da parte dell'avv. [RICORRENTE].

Del resto, che la parte offesa fosse determinata a “sgonfiare” il contenuto delle proprie denunce nei confronti del [BBB] è circostanza che è, del pari, pacifica in atti non solo per quanto dichiarato dai testi avv. [OMISSIONIS], avv. [OMISSIONIS] e avv. [OMISSIONIS], ma soprattutto è ben rappresentata nella testimonianza del m.llo [OMISSIONIS] che ne descrive la ferma e risoluta intenzione alla ritrattazione.

Che tuttavia l'avv. [RICORRENTE] non sia stato semplice spettatore di tale accadimento, ma abbia “fatto la propria parte” per indirizzare in senso favorevole al proprio cliente la ritrattazione della [AAA], è parimenti provato in atti.

Per mantenere il rigore valutativo delle prove si prescinde, anche in questo caso, dalle dichiarazioni accusatorie rese in sede penale dalla teste [AAA] e dai di lei genitori per valorizzare quello che, correttamente, il CDD di Bologna ha ritenuto essere un documento di valore confessorio. Si tratta del telegramma i data 13.5.2009 che l'avv. [RICORRENTE] indirizza al [BBB] solo pochi giorni prima della formale ritrattazione (avvenuta il 28.5.2009).

Tale documento va contestualizzato in quanto inviato dal ricorrente al proprio cliente, recluso nella casa circondariale di Ascoli, allorchè lo stesso ne revocava la nomina fiduciaria.

Revoca che, anche alla luce del contenuto delle numerose missive in atti, è plausibile sia stata provocata dalla percezione da parte del [BBB] che l'avv. [RICORRENTE], se non dissenziente rispetto alla ritrattazione, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, non si attivasse fattivamente come richiesto per portare a compimento la stessa.

In proposito è rilevante annotare anche come in precedenti missive il [BBB] abbia apertamente, forse per lo stesso motivo, minacciato l'avv. [RICORRENTE] (si veda la

missiva di data 4.5.2009 “[RICORRENTE] ascolta bene....so cosa tu mangi a pranzo e quante volte vai a pisciare....fai attenzione stai sbagliando con la persona sbagliata”) tanto che la revoca del mandato non poteva ragionevolmente che essere accolta con sollievo dall'avvocato. Al contrario il ricorrente ne è rammaricato e con il telegramma si premura di precisare al [BBB] che sbaglia nel ritenere che abbia “*impedito a [AAA] di fare delle dichiarazioni*” in quanto afferma “*l'ho preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che comunque lei già voleva fare*”.

Sul punto non è credibile l'allegazione difensiva che si sia trattato di una affermazione non corrispondente ai fatti e resasi necessaria a causa delle minacce ripetute ricevute dall'avv. [RICORRENTE] sia di persona, sia al telefono (una pallottola costa 50 centesimi) sia per lettera.

La intervenuta revoca costituiva infatti, in mancanza di volontà delle iniziative richieste e stante la gravità delle minacce subite, l'occasione giusta per il professionista per defilarsi da una situazione difficile senza necessità di giustificazioni, giustificazioni che invece vengono addotte per ottenere il rinnovo del mandato e della cui veridicità vi è traccia anche nella corrispondenza successiva fra il [BBB] e la [AAA] (lettera 16.5.2009).

Nessun dubbio sussiste quindi che il ricorrente, con la propria condotta, abbia materialmente concorso nel reato di autocalunnia commesso da [AAA] e ciò sotto il profilo della realizzazione o agevolazione nella realizzazione dello stesso.

L'inconsapevolezza dell'avv. [RICORRENTE] di concorrere nel reato in quanto soggettivamente persuaso della veridicità della ritrattazione e professionalmente tenuto a credere alla dichiarazione di innocenza del proprio assistito è aspetto che la Corte di Cassazione incidentalmente afferma fossero meritevoli di approfondimento se non assorbite nella declaratoria di prescrizione.

Su tale aspetto le sentenze di merito si dilungano nel descrivere come proprio la conoscenza da parte dell'avv. [RICORRENTE] degli atti del procedimento penale a carico del [BBB] con le acquisizioni probatorie assunte a conferma della denuncia della [AAA] dovessero immediatamente far percepire all'avvocato la mendacia della ritrattazione.

Per quanto rileva al fine del giudizio disciplinare va ricordato che l'art. 55 del CD al comma 1 vieta all'avvocato di “*intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*”.

Ciò anche nell'ipotesi in cui l'avvocato ritenesse la deposizione conforme al vero.

Il comma 8 dell'art. 55 CD impone poi che “*Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona*

offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto”.

Comma che è rafforzativo quindi del divieto di cui al comma 1 imponendo sempre particolari modalità di cautela nel conferire con la parte offesa dal reato pur se il contatto sia semplicemente funzionale alla richiesta di informazioni.

Non sussiste dubbio alcuno che l'avv. [RICORRENTE], con la propria condotta, abbia violato i precetti sopra riportati dell'art. 55 del CD incautamente prestandosi (a differenza del più avveduto ed esperto codifensore) a svolgere un ruolo attivo nella “*preparazione nei minimi particolari*” della dichiarazione ritrattatoria delle accuse mosse al proprio cliente fattivamente intrattenendosi in più occasioni con la parte lesa e teste [AAA] in assenza del difensore della medesima.

Le considerazioni e le motivazioni sul punto svolte dal CDD meritano qui e sul punto piena condivisione con l'ulteriore annotazione che nel caso la condotta appare particolarmente grave essendo chiaramente percepibile la condizione di vulnerabilità della parte offesa per la tipologia di reati dalla stessa denunciati e per l'oggettiva personalità violenta dell'imputato [BBB] manifestata anche nel rapporto con i difensori.

A margine l'annotazione, che è dato di esperienza per coloro che si occupano di reati maturati nell'ambito di relazioni sentimentali, come frequentemente riappacificazioni con ridimensionamenti, ritrattazioni o remissioni di querela della parte offesa anziché escludere gli illeciti, sono sintomi dell'aggravamento della situazione maltrattante della vittima fatta oggetto di pressioni, minacce o intimidazioni che, lo si ripete, nel caso di specie erano particolarmente prevedibili e, in ogni caso, non escludibili.

L'art. 55 CD inserito nel titolo dei doveri dell'avvocato nel processo attiene a quella lealtà processuale a cui l'avvocato è sempre tenuto per il ruolo svolto nella giurisdizione ed ha un perimetro deontologico più ampio rispetto alla descrizione di condotte che integrano, come nel caso, reato.

Il bene tutelato dalla norma, infatti, non è soltanto la corretta amministrazione della giustizia, ma il corretto esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo messo in pericolo o leso da sollecitazioni di qualsiasi tipo atte ad indirizzare il contenuto di testimonianze, dichiarazioni o ritrattazioni rivolte a chi sia privo di adeguata assistenza e difesa tecnica.

Oltre al valore probatorio del telegramma di data 13.5.2009 vi è in atti copiosa documentazione epistolare e le stesse dichiarazioni rese dall'avv. [RICORRENTE] che provano come vi siano stati fra il professionista e la parte lesa [AAA] plurimi incontri aventi come oggetto sia le modalità del ritiro delle querele sia il contenuto della ritrattazione rispetto alla quale è stata suggerita alla parte la motivazione e ne è stata sollecitata la dichiarazione in prossimità dell'udienza.

Di tali evenienze il CDD dà conto nell'ambito della decisione con valutazione che appare immune da vizi e integralmente condivisibile.

La difesa del ricorrente nell'invocare un proscioglimento per il capo B) fa leva sull'asserita possibilità dell'avvocato di avere contatti con i testimoni quale comportamento non vietato qualora non diretto a sollecitarne dichiarazioni compiacenti e nuovamente afferma l'insussistenza di ogni agire dell'avv. [RICORRENTE] al fine di indurre [AAA] alla ritrattazione.

L'argomentazione non appare pertinente non solo perché [AAA] non era semplice testimone, ma parte offesa la cui ritrattazione avrebbe potuto spiegare effetti nel giudizio di appello nei confronti del [BBB], ma soprattutto in relazione alla violazione del canone 1 dell'art. 55 CD.

Il capo B) dell'incriminazione descrive in modo preciso la condotta ascritta: aver “....avuto colloqui personali e telefonici con [AAA] e di averla preparata nei minimi particolari per le dichiarazioni che avrebbe formalizzato davanti all'Autorità di P.G. (come dallo stesso avv. [RICORRENTE] ammesso col telegramma 13.05.2009)....”.

Come accertato tale condotta ha trovato piena prova così come l'ulteriore elemento fattuale che [AAA] fosse “...priva, nella fase preliminare alla predisposizione dell'atto di ritrattazione, di un proprio difensore” essendo l'avv. [DDD] intervenuto solo nella fase finale mentre gli altri professionisti interpellati dalla [AAA] non hanno mai assunto la sua difesa o il mandato di assisterla (non l'avv. [OMISSIONE] incaricato di difendere il [BBB] e non l'avv. [OMISSIONE] come da dichiarazione della stessa resa).

Né è rilevante la circostanza addotta dal ricorrente di non aver mai ricercato la parte lesa, ma di essere sempre stato direttamente contattato dalla stessa. In tale evenienza il difensore non può infatti certamente intrattenersi con la parte e, qualora interessato ad assumerne informazioni, deve formalizzare la relativa richiesta con atto scritto alla stessa e al suo difensore se nominato e qualora non nominato l'atto deve contenerne l'espresso invito alla nomina.

Nessuna di tali modalità previste dal canone 8 dell'art. 55 CD è stata adottata ed anzi l'avv. [RICORRENTE] è stato di ausilio nella preparazione del contenuto della ritrattazione all'indubbio scopo di “..favorire l'esito del processo penale pendente in sede di appello nei confronti del proprio assistito [BBB]”.

E che ciò sia avvenuto con *forzature o suggestioni* è dal pari dato incontrovertibile per quanto ben argomentato nella decisione impugnata ed evidenziato nelle sentenze penali di merito.

In particolare, il termine “*suggestioni*” va interpretato nel senso da ricomprendere ogni atteggiamento che possa influenzare la volontà del testimone inducendolo a rendere dichiarazioni compiacenti.

In sede penale il giudice ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali rese dal padre di [AAA] il quale ha accreditato l'avv. [RICORRENTE] quale garante presso la figlia dell'impegno del [BBB] ad allontanarsi abbandonato ogni atteggiamento minaccioso e violento qualora lei avesse ritrattato le accuse.

Ma del pari suggestiva è la prospettazione della utilità della ritrattazione per l'ottenimento della libertà del [BBB] diretta alla [AAA] nuovamente riappacificata con il compagno e l'indicazione dei fatti e delle circostanze da “ridimensionare” per ottenere l'assoluzione nel giudizio di appello.

L'avvocato non può mai condizionare la testimonianza. Integra quindi violazione del precetto deontologico qualsiasi agire che possa in qualunque modo interferire, alterandola, sulla spontanea e libera rappresentazione della realtà del testimone. In ciò rientra ogni prospettazione idonea ad intimorire il teste o qualsiasi suggestione o pressione che prefiguri vantaggi quali conseguenza delle dichiarazioni rese o da rendere.

In tal senso è stata sanzionata ad esempio la condotta dell'avvocato che semplicemente comunichi al teste l'avvenuto deposito di denuncia per falsa testimonianza o che anticipi allo stesso azioni risarcitorie causandone timore in quanto tale funzionale ad una ritrattazione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 settembre 2012, n. 112, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2003, n. 76).

Nel caso di specie siamo ben oltre.

L'avv. [RICORRENTE] assecondando il proprio assistito ha preparato “nei minimi particolari” [AAA], giovane vittima di un compagno violento e quindi in “*stato di evidente vulnerabilità*”, a rendere una dichiarazione che, se veritiera, la esponeva a giudizio penale per aver commesso il reato di calunnia e, se inveritiera, a commettere il reato di autocalunnia di cui l'avvocato stesso si rendeva correto avendone con la propria condotta agevolato la realizzazione.

Tutti gli elementi materiali integranti la violazione dell'art. 55 CD sono quindi sussistenti a nulla rilevando l'asserita mancata induzione della teste alla ritrattazione quale volontà autonoma (o meglio già maturata) della stessa.

Se quindi alla scelta del CDD di descrivere il fatto addebitato all'avv. [RICORRENTE] al capo A) difformemente da quanto imputato consegue il proscioglimento dello stesso, ne va invece affermata la piena responsabilità per il capo B) quale condotta violativa della norma

deontologica di cui all'art. 55 e condotta che ha materialmente concorso alla realizzazione e commissione del reato di autocalunnia.

Va quindi esaminato l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della laconicità con cui il CDD ha motivato la scelta di infliggere la sanzione della sospensione per 9 mesi nonché, più in generale, dell'eccessività di tale sanzione.

Nell'esaminare tale dogliananza va premesso che trattandosi di condotte antecedenti l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico il regime sanzionatorio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e secondo il canone penalistico del *favor rei*, dovrà essere quello ritenuto in concreto più favorevole comparando le due discipline (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 4 luglio 2018 n. 17534, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 23 dicembre 2017 n. 232, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 12 aprile 2018, n. 22).

A fronte dell'assenza di tipizzazione della sanzione per la violazione del previgente art. 52 Codice Deontologico con conseguente irrogabilità in astratto anche della sanzione espulsiva della radiazione, oggi la violazione dell'art. 55 CDF è sanzionata con la pena edittale della sospensione da 2 a 6 mesi, aggravata fino a 3 anni e attenuata fino alla censura per l'ipotesi di cui al comma 1 e con la censura, aggravata fino alla sospensione non superiore ad 1 anno e attenuata all'avvertimento per l'ipotesi di cui al comma 8.

La nuova normativa è quindi, in quanto di maggior favore, quella che dovrà essere considerata nel caso di specie nella graduazione della sanzione con motivazione che integra, in virtù delle facoltà concesse al Consiglio Nazionale quale giudice d'appello, quella resa dal CDD bolognese la cui carenza motivazionale non costituisce motivo di nullità come invocato dalla difesa del ricorrente (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 5 luglio 2023: *La mancata indicazione, da parte dell'organo di disciplina, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie. In senso conforme, solo tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 7 marzo 2023.*)

Appare al Consiglio che debba nel caso essere considerato, oltre all'assenza di precedenti quale unico elemento valorizzato dal CDD, che i fatti di cui al procedimento risalgono a 15

anni fa (2009) allorchè l'Avv. [RICORRENTE] era un giovanissimo avvocato (abilitato nel 2007) privo all'evidenza dell'esperienza necessaria per sapersi destreggiare in una difesa difficile e saper valutare la complessa situazione personale delle parti e probabilmente anche sviato dalla condotta tenuta dal più anziano collega di difesa, il quale per primo prese contatti con la [AAA], per primo la ricevette in studio, chiese per lei i colloqui in carcere con il [BBB], chiese ed utilizzò la ritrattazione alla cui predisposizione seppe però tenersi estraneo. In ragione di ciò e con valutazione complessiva che tiene conto anche della indubbia particolare gravità del fatto, il collegio stima adeguata la sanzione della sospensione dall'attività professionale per la durata di mesi tre, graduata nell'ambito di quella prevista in via edittale nei commi 1 e 8 dell'art. 55 del vigente CDF.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso proscioglie il ricorrente dal capo A) e ridetermina la sanzione per il capo B) applicando all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà

